

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

(Provincia di Bologna)

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____
Entrato in vigore il _____

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle Unioni civili, come regolati dalle disposizioni del codice civile (art.106-116), dalla Legge n. 76/2016 e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
2. **La Giunta Comunale** provvede con proprie deliberazioni - come previsto dal presente regolamento - all'individuazione delle sale comunali, diverse dalla sala Consiliare, ove celebrare i matrimoni civili, nonché **all'approvazione delle tariffe** da applicare anche in modo differenziato a secondo dei giorni/orari delle celebrazioni e dello *status di residenti*.

ART. 2 – UFFICIALE CELEBRANTE

1. I matrimoni civili sono celebrati dal **Sindaco**, il quale può delegare le funzioni all'Ufficiale di Stato Civile ad uno o più Consiglieri, o Assessori comunali, o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, in conformità con l'ordinamento dello Stato Civile.
2. L'ufficiale dello stato civile nel celebrare il matrimonio deve indossare la **fascia tricolore** come previsto dall'art.70 del D.P.R. n.396/2000.
3. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano **cittadini stranieri**, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana, oppure dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000 (al reperimento e pagamento dovranno provvedere gli sposi). L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficio di Stato Civile almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

ART. 3 – LUOGO DI CELEBRAZIONE

1. Il locale individuato per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili è **la Sala del Consiglio comunale**.
2. **La Giunta Comunale, con proprio atto da trasmettere al Prefetto, può individuare altre sale comunali**, anche in altri edifici nella disponibilità del Comune, ritenute idonee per la celebrazione dei matrimoni civili ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.396/2000: i luoghi diversi dalla sala consiliare assumono la denominazione di “casa comunale” e rimangono nella disponibilità continuativa del Comune esclusivamente per un tempo congruo alla celebrazione dei matrimoni
3. L'uso dei locali comunali per le esigenze dell'Amministrazione è in ogni caso prioritario rispetto a richieste per celebrare matrimoni civili.

ART. 4 – NORME DI COMPORTAMENTO - ALLESTIMENTO ED ADDOBBI

1. La celebrazione di matrimonio/unione civile è un'attività di carattere istituzionale esercitata dal rappresentante del Comune nelle sue pubbliche funzioni e, pertanto, gli sposi sono responsabili per se stessi e per i propri invitati del mantenimento di un comportamento adeguato e rispettoso.
2. **La cerimonia deve tenersi nei tempi stabiliti** (1 ora nei casi di celebrazioni in orari ordinari e 1 ora e 30 minuti, per le cerimonie in orari extra-ordinari).
3. Gli sposi possono allestire la sala di celebrazione, a propria cura e spese, con **addobbi** che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente rimossi. Non è consentito l'eventuale allestimento di buffet e/o servizio di catering all'interno delle sale comunali, se non espressamente disposto
4. **E' vietato lanciare riso** o altri materiali augurali prima, durante e al termine della cerimonia nella Sala di Consiglio, nel porticato interno ed agli ingressi della sede municipale.
5. Eventuali iniziative particolari di qualsiasi natura (accompagnamenti musicali registrati o a dal vivo, ecc.), devono essere autorizzate dall'Ufficio di Stato Civile, previa comunicazione preventiva.
6. La giunta comunale può prevedere l'introduzione dell'obbligo di versamento di una cauzione di entro la somma di € 300,00 la quale verrà trattenuta qualora non vengano rispettate le presenti regole di comportamento, causando danni e spese al Comune.

ART. 5 – CALENDARIO/ORARI E DOMANDE

1. Coloro che intendono celebrare un matrimonio o un'unione civile presso il Comune devono presentare domanda per la prenotazione dell'evento **almeno 40 giorni prima** della data di celebrazione del matrimonio / Unione civile, salvo casi straordinari.
2. I matrimoni civili possono - ordinariamente – essere celebrati durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio di Stato Civile. In ogni caso i matrimoni non possono svolgersi oltre le ore 18.00. Per la scelta della data/ora di celebrazione rispetto al calendario disponibile si tiene in considerazione la manifestazione di volontà delle coppie e il criterio cronologico.
3. **Per le richieste di celebrazione in orari extra-ordinari di apertura del servizio di stato civile ed il sabato, è previsto il pagamento di una tariffa** come indicato all'articolo successivo.
4. Una volta ottenuta la conferma della disponibilità dell'orario e della sala, la domanda ed il relativo eventuale pagamento sono effettuati secondo le indicazioni dell'Ufficio di Stato civile, anche utilizzando PAGO-PA dal sito web comunale. Lo stesso pagamento deve avvenire almeno 7 giorni lavorativi antecedenti il matrimonio. **Il mancato pagamento implica rinuncia alla celebrazione.**
5. Non sono, di norma, celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni: 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 24, 25, 26, 31 dicembre, salva diversa determinazione del Sindaco.

ART. 6 – TARIFFE

1. **Sono gratuite**, le celebrazioni di matrimoni prenotate per la Sala Consiliare Comunale, nei

giorni ed orari di apertura al pubblico dell'ufficio di Stato Civile.

2. **Sono sottoposte a tariffa**, le celebrazioni di matrimoni/unioni civili, nei seguenti casi:

- giorni ed orari extra-ordinari scelti per lo svolgimento della cerimonia (non corrispondenti all'orario ordinario di servizio dell'ufficio di stato civile);
- complessità degli atti richiesti (matrimoni per delega o meno).
- residenza o meno nel Comune di Castel Guelfo di almeno uno dei nubendi (differenziando la tariffa a seconda della scelta di un giorno ordinario o extra-ordinario).

3. **Le tariffe di cui al comma precedente vengono approvate ed aggiornate dalla Giunta Comunale**, tenendo anche conto del rimborso del costo del personale extra-orario ordinario e dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala, riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc).

4. Il Comune – sia nei casi di celebrazione gratuita o con tariffa – può mettere a disposizione, qualora possibile, oltre alla presenza dell'Ufficiale di stato civile celebrante:

- l'assistenza di un dipendente comunale per l'arco temporale di un'ora (1 ora e trenta nei casi di cerimonie in orario extra-ordinario);
- la pulizia ordinaria della sala consiliare, il funzionamento durante la cerimonia dell'impianto di riscaldamento/condizionamento e dell'impianto luci e fonico.

5. Qualora i servizi richiesti siano a pagamento e non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

ART. 7 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. Le entrate derivanti dall'applicazione di tutte le tariffe di cui al presente regolamento potranno confluire - per intero o solo in parte, laddove previsto dalle norme e dai vigenti CCNL (contratto nazionale di lavoro) e CID (contratto integrativo decentrato) - **nel fondo economico accessorio del personale**, specificatamente per incentivare e premiare la produttività ed il miglioramento dei servizi del **personale dei servizi demografici** che hanno espletato le attività connesse alla celebrazione dei matrimoni in orario ordinario ed extra-ordinario di servizio, in aggiunta al compenso per lavoro straordinario, ove spettante.

ART.8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 15[^] giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo pretorio on line.